

## **ORDINANZA MUNICIPALE SUI PARCHI URBANI, GIARDINI PUBBLICI E CAMPI DA GIOCO**

del 3 settembre 2014

### **Il Municipio di Bissone**

richiamati gli artt. 107, 176, 177, 192 LOC, l'art. 44 RALOC ed il Regolamento comunale sui beni amministrativi dell'8 ottobre 2014;

ordina:

### **CAPITOLO I Disposizioni generali**

**Art. 1**  
Scopo e campo di  
applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi urbani, dei giardini pubblici e dei campi da gioco al fine di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, di riposo e di osservazione della natura.

**Art. 2**  
Definizioni

1. I parchi urbani ed i giardini pubblici sono zone verdi preservate dall'urbanizzazione, normalmente provviste di fiori, piante ornamentali e/o d'alto fusto, destinate ed attrezzate per gli scopi di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.
2. Le aree giochi sono zone situate all'interno dei parchi urbani e giardini pubblici in cui è esplicitamente prevista un'area con delle attrezzature per il gioco, destinata di regola ai bambini sino al dodicesimo anno di età compreso.
3. I campi da gioco possono essere aree recintate, destinate in particolare al gioco del pallone o del basket. Al di fuori degli orari scolastici i bambini sino al 15° anno di età compreso hanno la precedenza sugli altri utenti.

**Art. 3**  
Uso e responsabilità

1. I parchi urbani, i giardini pubblici e i campi da gioco sono utilizzabili da tutti i cittadini conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
2. Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e animali a lui affidati.

### **CAPITOLO II Orari**

**Art. 4**  
Orari

1. I parchi urbani, i giardini pubblici ed i campi da gioco sono aperti al pubblico illimitatamente, resta riservata la facoltà del Municipio di stabilire degli orari di apertura che vengono indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi.
2. Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di:
  - manifestazioni / festività;
  - motivi di sicurezza ed ordine pubblico;
  - manutenzioni straordinarie;
  - altri motivi di interesse pubblico.

### **CAPITOLO III Norme di comportamento e divieti**

**Art. 6**  
Principio

Fatte salve le attività espressamente autorizzate, nei parchi urbani, nei giardini pubblici e nei campi da gioco valgono i divieti di cui al presente Capitolo.

**Art. 7**  
Accesso e circolazione

1. I pedoni hanno sempre la precedenza.

2. L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è consentita unicamente ai mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione. Fatta eccezione per i mezzi di primo intervento, la loro circolazione può avvenire unicamente a passo d'uomo.
3. I mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente come biciclette, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc. possono circolare a passo d'uomo.
4. Il Municipio può rilasciare ulteriori autorizzazioni in caso di particolari e motivate esigenze.

**Art. 8<sup>1</sup>**  
**Presenza di cani**

1. Nei campi da gioco e nelle aree giochi è vietato introdurre cani, ad eccezione dei cani da assistenza per disabili o da terapia (service dog).
2. Nei parchi urbani e giardini pubblici è consentito l'accesso ai frequentatori accompagnati da cani, a condizione che i proprietari o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia conducano gli stessi al guinzaglio, di lunghezza non superiore ai 2 metri. In caso di indole aggressiva dell'animale o di precedenti casi di dimostrata aggressività lo stesso dovrà portare una museruola. Restano tuttavia riservate le aree dove ne è espressamente indicato il divieto.
3. Sono esclusi dagli obblighi sanciti ai precedenti capoversi i cani delle forze di polizia o dei servizi di vigilanza privata utilizzati per motivi di servizio.
4. Per quanto non specificato, fanno stato le norme della specifica Ordinanza municipale sui cani.

**Art. 9**  
**Uso del verde**

1. Non sono ammessi la raccolta o il danneggiamento di fiori, frutti, alberi o altre parti della vegetazione.
2. Non è ammesso salire sugli alberi come pure appendere agli stessi o sui loro arbusti, strutture o oggetti di qualsiasi genere come ad esempio amache, cartelli o volantini.
3. I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni tranne dove espressamente vietato.

**Art. 10**  
**Rumori molesti**

1. Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo o di altri frequentatori.
2. È vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore.
3. Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.).

**Art. 11**  
**Gioco del pallone**

Il gioco del pallone è ammesso esclusivamente nelle aree indicate a tale scopo.

**Art. 12**  
**Balneazione**

Nelle acque del lago prospicienti alle rive, ai parchi ed ai giardini pubblici, vige il divieto di balneazione.

**Art. 13**  
**Pesca**

1. L'esercizio della pesca è consentito dove non espressamente vietato.
2. Restano tuttavia riservate le disposizioni cantonali in materia.

**Art. 14**  
**Attività varie**

1. È ammesso fare pic-nic, grigliate e accendere fuochi unicamente nelle speciali aree previste ed indicate a tali scopi.
2. Non è ammesso campeggiare o pernottare.

**Art. 15**  
**Foraggiamento**

1. Di regola è ammesso il foraggiamento di animali sull'area pubblica.

2. Il Municipio può prevedere eventuali divieti, tenuto conto delle esigenze rispettivamente della situazione dei singoli luoghi.
3. È riservata la specifica Ordinanza municipale sui piccioni.

**Art. 16**  
Rifiuti

1. È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di qualsiasi natura.
2. È parimenti vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, ecc.).
3. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo. I mozziconi di sigaretta devono essere preventivamente spenti.

**CAPITOLO IV**  
**Attività particolari**

**Art. 17**  
Attività ambulanti

Il Municipio può autorizzare all'interno dei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante.

**Art. 18**  
Manifestazioni

Lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione è soggetto ad autorizzazione del Municipio.

**CAPITOLO V**  
**Vigilanza e sanzioni**

**Art. 19**  
Vigilanza

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla Polizia comunale.  
Il Municipio può incaricare altri servizi dell'amministrazione comunale.
2. Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla Legislazione cantonale in materia.
3. In questi casi l'intimazione delle contravvenzioni avviene a cura della Polizia comunale.

**Art. 20**  
Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00.
2. È applicabile la procedura di contravvenzione retta dagli artt. 145 e seguenti LOC.

**CAPITOLO VI**  
**Disposizioni finali**

**Art. 21**  
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

**Art. 22**  
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Art. 23**  
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 ottobre 2014 al 13 novembre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 668/2014.

**Note:**

<sup>1</sup>Art. 8 cpv. 1: modificato dal Municipio con RM 140/2022. Pubblicazione avvenuta dal 3 marzo 2022 al 4 aprile 2022. Entrata in vigore con effetto immediato.